

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



BANDO DI CONCORSO

**CONTRIBUTI
PER HANDICAP GRAVE**

**CONTRIBUTI
PER GRAVE MALATTIA**

(Gestione Fondo Ipost)

in favore

- **dei dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e dipendenti e pensionati ex IPOST sottoposti in servizio alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952;**
- **dei loro coniugi/uniti civilmente e figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate.**

ANNO 2017

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Indice

- Art. 1 I soggetti del concorso**
- Art. 2 Oggetto del concorso**
- Art. 3 Handicap grave: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione**
- Art. 4 Grave malattia: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione**
- Art. 5 L'iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo**
- Art. 6 Attestazione ISEE**
- Art. 7 La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico**
- Art. 8 Documentazione a supporto**
- Art. 9 Procedura di riconoscimento della prestazione – Graduatorie**
- Art. 10 Accertamenti e sanzioni**
- Art. 11 Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali**
- Art. 12 Responsabile del procedimento**
- Art. 13 Note informative**



Art. 1 - I soggetti del concorso

1. I soggetti del concorso sono: il Titolare del diritto, il Richiedente e il Beneficiario, come di seguito indicati:

a) il Titolare del diritto

per soggetto Titolare del diritto si intende il dipendente del Gruppo Poste Italiane S.p.A e il dipendente ex IPOST, sottoposto alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all'art. 3 della legge 208/1952. Per titolare del diritto si intende, altresì, il pensionato della Gestione ex IPOST, titolare di pensione diretta, indiretta o di reversibilità;

b) il Richiedente

per soggetto Richiedente si intende colui che presenta la domanda di partecipazione al concorso. Il Richiedente è individuato tra i seguenti soggetti:

- I. il titolare del diritto di cui alla precedente lettera a);
- II. il coniuge/l'unito civilmente del titolare, in caso di titolare deceduto, in qualità di "genitore superstite dell'orfano minorenn" e il coniuge/l'unito civilmente del titolare decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- III. l'altro genitore, ancorché non coniugato con il titolare della prestazione, in caso di decesso di quest'ultimo in qualità di "genitore superstite dell'orfano minorenn" o, in caso di titolare della prestazione decaduto dalla responsabilità genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- IV. il tutore del beneficiario del diritto;

c) il Beneficiario

per soggetto Beneficiario si intende il Titolare del diritto, ovvero il coniuge/l'unito civilmente e/o i figli conviventi o domiciliati presso strutture di cura e assistenza specializzate, in possesso dei requisiti di accesso alla prestazione.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 2 – Oggetto del concorso

1. L'INPS indice un concorso per il conferimento di un contributo per il rimborso delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per la cura di gravi malattie e/o riconducibili alla condizione di handicap grave, riferite ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c).

2. I contributi sono erogati sino a completo esaurimento del budget destinato alle prestazioni, come quantificato nelle relative voci di spesa del bilancio dell'Istituto per l'anno 2017, pari a € 300.000,00 per la prestazione "grave malattia" e pari a € 200.000,00 per la prestazione "handicap grave", e nei limiti delle spese documentate, come indicate agli artt. 3 e 4. L'ammontare di ciascun contributo non può, in ogni caso, essere superiore a € 10.000,00.

3. I contributi oggetto del presente concorso non sono compatibili con il beneficio concesso dall'Istituto nell'ambito del bando di concorso "Long term care- Ricoveri in strutture residenziali". Pertanto, nel caso di utile collocazione in graduatoria per entrambe le prestazioni, anche a seguito di scorrimento, sarà erogato solo il contributo di cui al bando di concorso "Long term care- Ricoveri in strutture residenziali", con esclusione del contributo di cui al presente bando di concorso per i periodi sovrapposti. In tal caso, non verrà rimborsata alcuna tipologia di spesa effettuata nei periodi indicati.

Art. 3 – Handicap grave: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione

1. La condizione di handicap grave del beneficiario, quale requisito di accesso alla prestazione, è comprovata attraverso verbale attestante l'applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992. Il verbale verrà acquisito direttamente dall'INPS attraverso la propria banca dati.

2. Sono ammesse al rimborso le seguenti spese sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017**:

- a) spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi di formazione professionale e per il supporto e il recupero scolastico, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture;

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



- b) spese sostenute per soggiorni con finalità terapeutiche, dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale e di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
- c) spese sostenute per il pagamento di rette corrisposte ad istituti di ricovero e case di cura, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture. Da tali spese verrà detratto l'importo eventualmente percepito dal beneficiario a titolo di indennità di accompagnamento;
- d) spese sostenute per attività di recupero e sostegno psicofisico, dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale e di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
- e) spese sostenute per l'acquisto o il noleggio di ausili o dispositivi esclusivamente di tipo meccanico/elettronico, nel limite complessivo di € 1.000,00, dietro presentazione della relativa prescrizione medica in originale e di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture.

Non sono rimborsabili le spese sostenute per l'assunzione di personale di assistenza.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a), b e d) comportino spostamenti al di fuori del comune di residenza del beneficiario, sono, altresì, rimborsabili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per il beneficiario medesimo e per un accompagnatore, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali, fatture e titolo di viaggio. In caso di spostamenti con il proprio mezzo di circolazione, verrà corrisposta un'indennità chilometrica di € 0,30 calcolata in base al numero di km percorsi dal Comune di residenza a quello di destinazione e viceversa, previa apposita dichiarazione in ordine ai km percorsi. Inoltre, verrà rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, dietro presentazione di copia conforme all'originale della relativa ricevuta; in caso di pagamenti effettuati mediante telepass, potrà essere esibita copia dell'estratto conto attestante i pagamenti medesimi. Le spese per l'accompagnatore non verranno rimborsate qualora il beneficiario percepisca l'indennità di accompagnamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



4. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è ammesso a condizione che le stesse non siano state oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali.

Art. 4 – Gravi malattie: requisiti di accesso alla prestazione, spese ammesse al rimborso e documentazione

1. La condizione di grave malattia del beneficiario deve essere comprovata attraverso certificato medico in originale recante una data non anteriore al 31 dicembre 2015, attestante la patologia. Il predetto certificato può essere rilasciato anche dal proprio medico di famiglia.

2. Sono ammesse al rimborso le spese di cui alle lettere seguenti, riconducibili alla condizione di grave malattia del beneficiario della prestazione e sostenute dal **1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017**, purché comprovate con le modalità di cui alle lettere medesime:

- a) spese sostenute per viste mediche, analisi cliniche, interventi chirurgici, terapie e trattamenti sanitari, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture;
- b) spese sostenute per l'acquisto di farmaci anche omeopatici, parafarmaci, preparazioni galeniche (dettagliate nella relativa composizione), per l'acquisto o il noleggio di ausili o dispositivi esclusivamente di tipo meccanico/elettronico nel limite complessivo di € 1.000,00, di protesi e presidi sanitari, dietro presentazione di copia conforme all'originale dei relativi scontrini c.d. parlanti dai quali deve potersi individuare, anche tramite codice, l'articolo noleggiato o acquistato;
- c) spese sostenute per il pagamento di rette corrisposte ad istituti di ricovero e case di cura, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali o fatture. Da tali spese verrà detratto l'importo eventualmente percepito dal beneficiario a titolo di indennità di accompagnamento.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Non sono rimborsabili le spese sostenute per l'assunzione di personale di assistenza.

3. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c) comportino spostamenti al di fuori del comune di residenza del beneficiario, sono, altresì, rimborsabili le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per il beneficiario medesimo e per un accompagnatore, dietro presentazione di copia conforme all'originale delle relative ricevute fiscali, fatture e titolo di viaggio. In caso di spostamenti con il proprio mezzo di circolazione, verrà corrisposta un'indennità chilometrica di € 0,30 calcolata in base al numero di km percorsi dal Comune di residenza a quello di destinazione e viceversa, previa apposita dichiarazione in ordine ai km percorsi. Inoltre, verrà rimborsata la spesa sostenuta per il pedaggio autostradale, dietro presentazione di copia conforme all'originale della relativa ricevuta; in caso di pagamenti effettuati mediante telepass, potrà essere esibita copia dell'estratto conto attestante i pagamenti medesimi. Le spese per l'accompagnatore non verranno rimborsate qualora il beneficiario percepisca l'indennità di accompagnamento.

4. Il rimborso delle spese di cui al comma 2 è ammesso a condizione che le stesse non siano state oggetto di rimborso da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali.

Art. 5 – L'iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN dispositivo

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. I titolari del diritto, che non risultino iscritti nella gestione ex IPOST, dovranno preventivamente contattare gli uffici al seguente indirizzo di posta elettronica: dcснаic.assistenzamutualita@inps.it

2. Tutte le altre categorie di richiedenti che non dovessero risultare iscritte in banca dati dovranno presentare domanda di iscrizione utilizzando il modulo "Richiesta di iscrizione in banca dati". Per scaricare il modulo è sufficiente seguire il seguente percorso di navigazione dal portale www.inps.it: "Tutti i servizi" > "Tutti i moduli" e digitare il nome del modulo all'interno della stringa di ricerca collocata in alto a sinistra. Il modulo, debitamente compilato, dovrà deve essere presentato dal

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



richiedente alla sede provinciale INPS competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la sede provinciale competente per territorio;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della sede provinciale competente per territorio, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;
- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo, via fax, al numero della sede provinciale competente per territorio, copia del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione "Contatti" - "Le sedi Inps", all'interno della quale è possibile reperire i recapiti della Sede Inps del proprio Comune di residenza.

4. Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di un "**PIN dispositivo**", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il Pin si può richiedere:

- a) on line, digitando "Richiesta PIN on line" nel motore di ricerca del sito istituzionale www.inps.it;
- b) tramite il contact center;
- c) presso gli sportelli delle Sedi INPS.



Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

5. Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito internet istituzionale www.inps.it .

6. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile accedere dalla Home Page dell'Istituto, www.inps.it, digitando "Il PIN on line" nel motore di ricerca.

Art. 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinario* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

2. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario è obbligatoria per determinare la posizione nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.

3. L'utente deve, quindi, richiedere la certificazione **ISEE 2017** e, come previsto al comma 1, aver presentato la relativa DSU all'atto dell'inoltro della domanda di partecipazione al concorso. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS.

4. Qualora, in sede di istruttoria della domanda, il sistema non rilevi la presentazione di una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda, la stessa verrà collocata in coda alla relativa graduatoria.

5. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti convenzionati.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



6. . L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art. 7 – La/e domanda/e di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. Ove si possiedano i requisiti per l'accesso ad entrambe le prestazioni, è necessario che il richiedente presenti due domande di partecipazione al concorso: l'una per "Contributo per handicap grave" e l'altra per "Contributo per grave malattia".

2. La/e domanda/e devono essere presentata/e dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 1, lettera b), esclusivamente per via telematica e **a decorrere dalla data di pubblicazione del bando**, digitando "Domanda Gravi Malattie e Handicap grave" nel motore di ricerca del sito www.inps.it e cliccando sulla relativa scheda servizio. Una volta effettuata l'autenticazione (tramite PIN, SPID o CNS) è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – "Contributo handicap grave" ovvero "Contributo grave malattia" – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili o fissi e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

3. In caso siano presenti più beneficiari all'interno dello stesso nucleo familiare o appartenenti a nuclei familiari diversi, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi.

4. Qualora entrambi i genitori abbiano diritto a presentare la domanda di partecipazione al concorso in qualità di titolari del diritto, l'Istituto verificherà che il nominativo di ciascun beneficiario sia presente in una sola delle domande presentate. Qualora lo stesso nominativo compaia come beneficiario in entrambe le domande, sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente.



5. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, **intestato o cointestato al beneficiario della prestazione**. Nel caso di beneficiario minore d'età, il codice IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente la prestazione. Non verranno effettuati pagamenti tramite libretti postali.

6. Nella domanda è, altresì, obbligatorio dichiarare l'assunzione dell'impegno all'invio della documentazione a supporto della domanda medesima entro il termine di cui all'art. 8, comma 1.

7. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inoltrate", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

8. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto istruirà soltanto l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione previsto dal presente bando.

9. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dall'Istituto (guida alla compilazione della domanda, assistenza telefonica tramite Contact Center, etc.) e non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

10. La domanda o le domande - in caso di istanze per entrambe le prestazioni - deve/devono essere trasmessa/e dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) del presente bando **entro il giorno 29 dicembre 2017**.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 8 - Documentazione a supporto

1. La documentazione a supporto della/e domanda/e di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) (handicap grave) e/o di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e c) (grave malattia), unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente, dovrà essere inviata, a partire dalla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R all'INPS, Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni, Area prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso, Team assistenza e mutualità, viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma, **entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2018**. Sulla busta di spedizione dovrà essere riportata la dicitura "contiene documentazione sanitaria".

2. In caso di presentazione di domande per più beneficiari da parte dello stesso richiedente, la documentazione a supporto delle singole domande dovrà pervenire in un'unica busta di spedizione, contenente più buste riferite a ciascun beneficiario.

3. Con le medesime modalità e negli stessi inderogabili termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere inviato il certificato di cui all'art. 4, comma 1, nonché l'eventuale documentazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, e all'art. 4, comma 3.

4. **Non verrà presa in considerazione, ai fini del relativo rimborso, la documentazione di spesa spedita oltre il giorno 31 gennaio 2018. L'invio del certificato di cui all'art. 4, comma 1, oltre il giorno 31 gennaio 2018 verrà considerato quale rinuncia alla prestazione.**

5. La documentazione da produrre in copia conforme all'originale potrà essere inoltrata, a scelta del richiedente, per via telematica contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. Resta ferma la necessità di trasmettere, tramite raccomandata A/R o assicurata convenzionale A/R, nel rispetto del termine di cui al comma 1, l'ulteriore documentazione da produrre in originale.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



6. La dichiarazione di conformità all'originale della documentazione di spesa (scontrini, fatture e ricevute fiscali) prodotta in copia dovrà essere resa compilando l'apposita dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente bando.

7. Nel solo caso in cui sia stata presentata domanda per entrambe le prestazioni, sarà cura dell'Istituto imputare la documentazione di spesa inviata alla pertinente prestazione.

Art. 9 - Procedura di riconoscimento della prestazione -Graduatorie

1. Le domande di partecipazione al concorso, unitamente alla documentazione a supporto inviata ai sensi dell'art. 8, verranno esaminate dal Coordinamento medico legale dell'Istituto che valuterà la sussistenza del requisito di accesso alla prestazione e la riconducibilità della spesa sostenuta alla condizione di handicap grave o grave malattia del beneficiario.

2. In esito all'esame di cui al comma precedente, verranno redatte le graduatorie degli ammessi alle prestazioni secondo valori crescenti di indicatore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del beneficiario e, a parità di indicatore ISEE, in ordine decrescente per età anagrafica. Ove non risultasse a sistema una valida dichiarazione sostitutiva unica alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso relativa al nucleo familiare del beneficiario, quest'ultimo verrà collocato in coda alla relativa graduatoria in ordine decrescente per età anagrafica.

3. Le graduatorie degli ammessi alle prestazioni, individuati tramite numero di pratica, verranno pubblicate sul sito www.inps.it, nella sezione riservata al concorso. L'Istituto procederà, altresì, a informare ciascun richiedente, tramite SMS, della concessione del beneficio ovvero della non concessione tramite apposita comunicazione scritta agli interessati.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**Art. 10 – Accertamenti e sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Nel caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, ove risultino analoghi benefici da parte del SSN, enti pubblici o privati, assicurazioni private personali o aziendali, l'Inps procederà al rigetto della domanda o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e al recupero delle somme erogate.

3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

Art. 11 – Istanze di riesame e ricorsi giurisdizionali

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere notificate entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 9, comma 3, ad uno dei seguenti recapiti:

a) INPS, Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni, Area Prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso, Team Assistenza e mutualità, viale Aldo Ballarin 42, 00142 Roma, a mezzo raccomandata A/R;

b) tramite PEC all'indirizzo:
dc.invaliditacivilecreditowelfare@postacert.inps.gov.it . L'invio tramite PEC è consentito esclusivamente da caselle di posta elettronica certificata.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Art. 12 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area Prestazioni creditizie e sociali. Normativa e contenzioso della Direzione centrale Sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile ed altre prestazioni.

Art. 13 – Note Informative

1. Per comunicazioni urgenti è disponibile l'indirizzo di posta elettronica dcsnaic.assistenzamutualita@inps.it.

2. Sul portale istituzionale www.inps.it, accedendo nell'area riservata tramite il motore di ricerca del sito e digitando: "Domanda Gravi Malattie e Handicap grave", cliccando sulla relativa scheda servizio ed effettuata l'autenticazione (tramite PIN, SPID o CNS), è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.

3. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 29 novembre 2017

Rocco Lauria
Direttore centrale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rocco Lauria', is written over the printed name and title.